

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

Documento rilevante ai fini dell'elezione di Amministratori e Sindaci nell'Assemblea dei Soci del **4 maggio 2019** (seconda convocazione).

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione assicura la supervisione strategica e la gestione della Banca e deve garantire il governo dei rischi a cui la Banca si espone nell'espletamento della propria attività.

La funzione di supervisione strategica è esercitata dal Consiglio nel suo insieme e concerne la determinazione di indirizzo e gli obiettivi aziendali di rilevanza strategica, nonché il controllo della loro attuazione.

La funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le predette strategie, che il Consiglio di Amministrazione svolge con il contributo del Direttore Generale della Banca.

Il governo dei rischi riguarda le politiche di rischio, determinando quale livello di rischio è compatibile con la programmazione strategica, ed il controllo dei rischi stessi in una visione integrata del rischio aziendale.

Gli Amministratori devono indirizzare la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio e coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Essi devono favorire l'aggiornamento della regolamentazione interna a presidio del funzionamento dell'Organo, in modo da assicurare la loro stessa idoneità alla luce dei cambiamenti intervenuti anche ove discendenti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo.

Gli Amministratori perseguono il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e fiducia fra loro e con la Direzione Generale della Banca, pur nella distinzione dei ruoli; sono tenuti ad agire in modo informato e deliberano in via collegiale, incoraggiando la partecipazione attiva dei singoli componenti e assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto e delle connesse responsabilità.

Essi dedicano tempo adeguato alle loro responsabilità e funzioni, idonee risorse di professionalità e perseguono il loro continuo aggiornamento formativo.

Caratteristiche del Consiglio di Amministrazione di SANFELICE 1893 Banca Popolare

Ai sensi degli articoli 30 e 33 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione di SANFELICE 1893 Banca Popolare è composto da sette Amministratori con diversi ruoli:

- il Presidente;
- gli Amministratori esecutivi;
- gli Amministratori non esecutivi;
- gli Amministratori indipendenti.

Dopo l'Assemblea ordinaria dei Soci, il Consiglio di Amministrazione eleggerà, fra i suoi membri, un Vice Presidente e un Segretario, i quali resteranno in carica sino all'Assemblea ordinaria successiva.

Il Presidente favorisce in ogni modo la dialettica interna e garantisce il bilanciamento dei poteri tra i diversi ruoli, organizza i lavori del Consiglio e assicura la tempestiva e corretta circolazione delle informazioni.

Gli Amministratori che partecipano al Comitato Esecutivo, se nominato, con poteri deliberativi nelle materie esplicitamente delegate dal Consiglio di Amministrazione, sono considerati “esecutivi”.

Gli Amministratori “non esecutivi” svolgono in Consiglio un’importante funzione dialettica - in particolare per quanto riguarda le decisioni strategiche in rapporto ai rischi aziendali - finalizzata a promuovere scelte meditate, consapevoli e minimizzando i rischi.

Gli Amministratori “indipendenti” verificano nel dettaglio le delibere che coinvolgono un Esponente aziendale, un soggetto a lui connesso o un’altra parte correlata, al fine di presidiare possibili conflitti di interesse, con particolare riguardo alle posizioni affidate.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli Amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche dimensionali e operative della Banca.

Le professionalità e competenze devono essere opportunamente diffuse e diversificate; ciò affinché ciascun Amministratore possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle diverse aree di operatività della Banca.

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti e modifiche) in materia di **Organizzazione e governo societario** pongono assoluta attenzione agli aspetti sopra citati e richiedono che il Consiglio di Amministrazione: (i) determini, ai fini delle nomine o della cooptazione degli Amministratori, in ragione delle caratteristiche della Banca, la propria composizione qualitativa, per lo svolgimento efficace ed efficiente della propria funzione e quindi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati, ritenuto opportuno a detti fini; (ii) verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione

A. SANFELICE 1893 Banca Popolare rientra, per dimensione, fra gli intermediari “minori” secondo la graduatoria di Banca d’Italia e con un livello di complessità molto contenuto se si considera, per esempio, la sua attività di Banca *retail*, rivolta principalmente alle famiglie ed alle PMI, la linearità e semplicità dei prodotti offerti alla Clientela, la dimensione contenuta e semplificata della rete distributiva, la struttura proprietaria ampiamente diversificata, la mancanza di quotazione delle azioni emesse.

B. In ottemperanza alle linee applicative della Banca d’Italia (Sez. IV, Circolare 285/2013) e all’art. 2-ter del Regolamento sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2009 (come da ultimo aggiornato in data 13 aprile 2019) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rivedere nel corso del tempo, qualora emergano criticità, gli elementi connotanti la propria composizione qualitativa come ottimale, nonché procedere ad una periodica attività di “auto-valutazione” dei propri componenti.

C. Fermo restando l’assolvimento dei requisiti di professionalità, onorabilità e, per gli Amministratori “indipendenti”, di indipendenza previsti per l’esercizio della carica ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge e del Regolamento sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione, come da ultimo modificato in data 13 aprile 2019 (4° aggiornamento), il Consiglio di Amministrazione ha individuato le aree di competenza che ritiene debbano essere rappresentate nell’Organo di supervisione strategica della Banca e richiede agli Amministratori profili di professionalità e competenze congrui alla dimensione e specificità di SANFELICE 1893 Banca Popolare, alla sua vocazione di banca popolare cooperativa, nonché alla relativa complessità del proprio disegno imprenditoriale.

D. La figura dell’Amministratore di SANFELICE 1893 Banca Popolare deve possedere almeno le seguenti caratteristiche:

- 1) avere meno di 75 (settantacinque) anni di età;
- 2) essere socio della Banca, all'atto della nomina, da almeno 90 (novanta) giorni, e non trovarsi in alcuna situazione che possa comportarne l'esclusione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;
- 3) non intrattenere un rapporto di lavoro dipendente con la Banca;
- 4) non intrattenere con la Banca una relazione continuativa di prestazione d'opera;
- 5) non essere Amministratore, Sindaco o dipendente di un'impresa che esercita attività in concorrenza con la Banca o di un'altra banca o di una società da quest'ultima controllata.

E. Gli Amministratori della Banca dovranno, inoltre:

- 1) indicare per iscritto - all'atto della presentazione della propria candidatura – il possesso o meno dei requisiti per essere considerati Amministratori "indipendenti", al fine di consentire di verificare la sussistenza del numero minimo di Amministratori indipendenti previsti dallo Statuto sociale;
- 2) accettare la carica secondo le previsioni procedurali previste dal Regolamento Assembleare della Banca, pena la decadenza;
- 3) assicurare alla Banca adeguate risorse di tempo per poter assolvere la propria funzione in Consiglio e - se incaricato - in Comitati consiliari, qualora nominati; osservi, inoltre, il Regolamento sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che prevede limiti al cumulo di incarichi in società terze, considerando altresì il tipo di mandato e le caratteristiche e dimensioni di tali società;
- 4) fermo restando il dovere di informativa previsto dall'art. 2 del Regolamento sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione, aggiornare regolarmente la propria posizione personale attraverso pratiche di *disclosure* laddove richieste in ottemperanza a qualsivoglia ulteriore disposizione di legge, di Vigilanza e di normativa aziendale, nonché ai fini delle norme di rendicontazione contenute negli IAS/IFRS.

F. Quanto al ruolo ricoperto dagli Amministratori, resta inteso che il singolo Amministratore:

- i. se "**non esecutivo**", non può essere destinatario di deleghe e non svolge, nemmeno di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della Banca;
- ii. se classificato "**indipendente**":
 - è per definizione "non esecutivo"; nel caso in cui l'Amministratore indipendente divenga "esecutivo" cessa di essere "indipendente";
 - non intrattiene e non deve aver intrattenuto, nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, professionali o creditizie significative¹ con la Banca, anche in rapporto alla propria situazione economica e patrimoniale;
 - non riveste la carica di Amministratore esecutivo in altra società controllata dalla Banca;
 - non è socio o Amministratore della società incaricata della revisione legale dei conti della Banca e non intrattiene con tale società relazioni significative² di affari.

Nota: I requisiti di conformità qui indicati sono estesi ai rapporti di matrimonio, parentela e affinità dell'Amministratore indipendente entro il quarto grado.

¹ Per **relazioni creditizie** (posizioni di finanziamento) significative si intende un valore superiore allo 0,5% dei "Fondi Propri" della Banca e, con riguardo alla sua personale situazione economica e patrimoniale i finanziamenti non devono superare il 60% del patrimonio dell'Amministratore valutato al "pronto realizzo", mentre il rimborso annuo di capitale/interessi in caso di concessione di mutui non deve superare il 30% del reddito annuo netto.

Per **relazioni commerciali** (posizioni creditorie, forniture di beni e servizi, etc..) significative si intende un valore superiore all' 1,00% dei "Fondi Propri" della Banca.

Per **relazioni professionali** (consulenze e attività similari) significative si intende un valore superiore allo 0,15% dei "Fondi Propri" della Banca e comunque inferiore al 40% del fatturato del professionista.

² Per **relazioni significative di affari** si intende un valore superiore allo 0,10% dei "Fondi Propri" della Banca.

Profilo teorico dei candidati alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione della SANFELICE 1893 Banca Popolare

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni della Banca e della specificità del settore in cui opera, ha determinato (con delibera del 13 aprile 2019) le competenze professionali che reputa necessarie per la **composizione qualitativa ottimale** dell'organo di supervisione strategica, assodato che l'Assemblea ordinaria dei Soci nominerà:

- **per il triennio 2019-2021 – n.2 Amministratori indipendenti, di cui n.1 cooptato nel 2019;**
- **per il biennio 2019-2020 – n.1 Amministratore di genere femminile;**
- **per l'anno 2019 – n.1 Amministratore indipendente cooptato nel 2018;**

secondo le norme contenute nel vigente Statuto.

La delibera del Consiglio di Amministrazione è assunta nel rispetto delle disposizioni statutarie, di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, e adeguata all'evoluzione normativa venutasi a delineare in ambito Unione Europea; in particolare, per i dispositivi di *governance* inseriti nella **Direttiva CRD4** e gli orientamenti **EBA** per la valutazione di idoneità degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che gli Amministratori di SANFELICE 1893 Banca Popolare siano in possesso di una buona conoscenza ed esperienza di almeno una delle aree di competenza di seguito indicate.

1) competenza giuridica/economica

discipline giuridiche ed economiche, oppure in ambito regolamentare per il settore bancario, oppure in diritto bancario e finanziario, acquisita attraverso:

- a) laurea in discipline giuridiche od economiche;
- b) attività pluriennale in posizione di adeguata responsabilità in banche centrali o imprese bancarie o finanziarie o assicurative;
- c) attività pluriennale di consulente in diritto tributario, in operazioni societarie, in operazioni di ristrutturazione del credito e contenzioso;
- d) attività pluriennale di insegnamento in materie giuridiche o economico/finanziarie in istituti per diploma superiore o presso università o attività didattica presso scuole di studi post laurea o centri di formazione bancaria/finanziaria.

2) competenza di gestione del rischio

acquisita attraverso una pluriennale esperienza:

- a) nel ruolo di Amministratore, Sindaco o Dirigente apicale in imprese pubbliche o private in ambito bancario/finanziario o economico in genere;
- b) in posizione di risk manager o di risk advisor (per esempio quantificazione dei rischi e attività collegate) in settori bancari/finanziari o economici in genere;
- c) di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche o attività didattica presso Scuole di studi post laurea e Centri di formazione in materia bancaria/finanziaria.

3) competenza di analisi di bilancio o di controllo di gestione

acquisita attraverso una pluriennale esperienza:

- a) in posizione di adeguata responsabilità in società, o associazioni, pubbliche o private, preferibilmente bancarie o finanziarie o assicurative;
- b) in qualità di *advisor* (per esempio revisore legale dei conti);

c) in qualità di responsabile amministrativo, di responsabile gestione di portafogli anche immobiliare, capo contabile, responsabile finanziario, in settori bancari/finanziari o economici in genere;

d) di insegnamento universitario in materie giuridiche o economico/finanziarie o attività didattica presso Scuole di studi post laurea e Centri di formazione bancaria/finanziaria.

4) competenza imprenditoriale

acquisita tramite la pluriennale conduzione/gestione di società/impresa di congrua dimensione economica (amministrazione o direzione).

5) competenza specifica in economia e gestione d'impresa

(per esempio in ambito amministrativo, di pianificazione e controllo, in altri ambiti affini con le pertinenze gestionali della Banca) acquisita tramite una pluriennale esperienza:

a) di Amministratore di una Banca o di una Finanziaria o di una SGR o di una Compagnia di Assicurazione (almeno triennale);

b) in ambito imprenditoriale (imprese di congrua dimensione economica);

c) di responsabile amministrativo, di responsabile finanziario, di responsabile della pianificazione, del sistema dei controlli interni, in imprese di congrua dimensione;

d) di libero professionista (dottore commercialista, revisore legale dei conti, avvocato);

e) di insegnamento universitario o attività didattica presso Scuole di studi post laurea e Centri di formazione bancaria/finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione richiede un'equilibrata combinazione delle differenti competenze sopraindicate, poiché la complementarietà dei profili professionali favorisce il buon funzionamento dell'Organo amministrativo.

In particolare, deve essere garantita la presenza di una qualificata competenza di governo del rischio, in quanto le disposizioni di Banca d'Italia individuano l'efficace presidio dei rischi a cui la Banca si espone, fra le principali funzioni del Consiglio di Amministrazione.

I Soci, che intendono presentare liste di candidati, tengono in adeguata considerazione la combinazione equilibrata delle competenze indicate dal Profilo teorico, ferma restando la facoltà di esprimere valutazioni diverse in merito alla composizione ottimale del Consiglio e, in tale ipotesi, con l'onere di motivare per iscritto le eventuali divergenze rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali che, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale, deve essere depositata in sede di presentazione delle liste, documenta per ogni candidato le competenze di profilo teorico possedute.

Con apposita sessione di verifica, da tenersi prima dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione accerta la corrispondenza del profilo teorico con le caratteristiche dei candidati alla nomina di Amministratore.

Profilo teorico dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale della SANFELICE 1893 Banca Popolare

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni della Banca e della specificità del settore in cui opera, ha determinato le competenze professionali che reputa necessarie per svolgere l'incarico di componente effettivo e supplente del Collegio Sindacale (Organo con funzione di controllo).

La delibera del Consiglio di Amministrazione è assunta nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario che i Sindaci di SANFELICE 1893 Banca Popolare siano in possesso dei requisiti e competenze di seguito indicati:

- 1) abbiano meno di settantacinque anni di età;
- 2) siano soci della Banca, all'atto della nomina, da almeno 90 giorni;
- 3) non intrattengano un rapporto di lavoro dipendente con la Banca;
- 4) non intrattengano con la Banca una relazione continuativa di prestazione d'opera;
- 5) non siano Amministratore, Sindaco o dipendente di un'impresa che esercita attività in concorrenza con la SANFELICE 1893 Banca Popolare o di un'altra banca o di una società da questa controllata;
- 6) assolvano ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per l'esercizio della carica ai sensi dell'art. 26 TUB, non si trovino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile, siano conformi alle istruzioni di Vigilanza per le banche in materia di organizzazione e governo societario, non manifestino problematiche di **interlocking** (di cui alla legge 214/2011), nonché rispondano ai requisiti previsti dall'art.42 dello Statuto della Banca;
- 7) siano iscritti al registro dei revisori legali dei conti con riguardo al Sindaco Effettivo e ad un Sindaco Supplente; i restanti membri siano iscritti ad un albo professionale nel rispetto dell'articolo 2397 codice civile;
- 8) preferibilmente abbiano esperienza (almeno triennale) di controllo dei rischi in banche o finanziarie o compagnie di assicurazione o società/impresе pubbliche o private di dimensioni congrue.